



Banking and finance

---

HIGHLIGHTS

- [MiCAR](#). Pubblicato il decreto di adeguamento in GU
- [Banca d'Italia e Consob](#). Pubblicate le indicazioni da parte delle Autorità sul MiCAR

---

ALTRE NOTIZIE

- [Intelligenza artificiale. Feedback ICMA](#) alla Commissione UE
- [Intelligenza artificiale, credit scoring e trasparenza](#). Pubblicate le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE



---

## HIGHLIGHTS

### MiCAR. Pubblicato il decreto di adeguamento in GU

Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale**, Serie Generale n. 215 del 13 settembre 2024, il **Decreto Legislativo n. 129** del 5 settembre 2024, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (anche noto come MiCAR), relativo ai mercati delle crypto-attività.

Il MiCAR sarà applicabile dal **30 dicembre 2024**, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative a *token* collegati ad attività (*asset-referenced token – ART*) e token di moneta elettronica (*e-money token – EMT*), che saranno applicabili dal **30 giugno 2024**.

In particolare, le misure del nuovo **Decreto MiCAR** riguardano:

- gli obblighi di trasparenza informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di crypto attività su una piattaforma di negoziazione;
- il funzionamento, l'organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le crypto attività;
- la tutela dei possessori di crypto attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- le misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Ai sensi dell'Art. 3 del Decreto MiCAR, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità designate dei poteri di vigilanza e di indagine, nonché competenti a livello nazionale ad adottare atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione del regolamento stesso (come meglio precisato all'Art. 5 del Decreto).

In particolare, alla Banca d'Italia sono demandati i compiti di accertamento e vigilanza sulla sussistenza dei requisiti per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di EMT. Quest'ultima risulta essere, pertanto, l'autorità deputata a ricevere il *white paper*, vigilare sul rispetto delle comunicazioni di *marketing*, controllare il piano di risanamento e rimborso, vigilare sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi coordinando la sua attività con l'EBA.

Alla Consob sono rimessi i compiti di vigilanza e controllo degli emittenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di crypto-attività collegate, nonché dei prestatori di servizi in ordine a:

- gli obblighi e i divieti di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di ART e EMT sono autorizzate (e revocate) da Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda la **segregazione patrimoniale**: i fondi e i *crypto-asset* detenuti dagli operatori dovranno essere separati da quelli dell'operatore stesso e degli altri clienti. Questo patrimonio non potrà essere toccato dai creditori dell'operatore o del depositario. È anche vietato l'utilizzo di crypto-attività o fondi della clientela da parte degli operatori per scopi propri, a tutela degli investitori, similmente a quanto già previsto per i patrimoni delle banche e degli intermediari.



Il decreto individua, inoltre, alcune fattispecie specifiche di **reato penale** (es.: offerta o ammissione alla negoziazione di cripto-attività collegate senza autorizzazione) ed elenca numerose ipotesi di sanzioni amministrative per casi meno gravi (es. difetto di notificazione del *white paper*)

Dopo l'entrata in vigore di MiCAR, soltanto i soggetti iscritti nel registro OAM alla data del 27 dicembre 2024 possono continuare a operare per un periodo di sei mesi – e quindi fino al **30 giugno 2025**.

Nel caso in cui tali soggetti presentino istanza di autorizzazione come CASP ("*Crypto-asset Service Providers*") entro il 30 giugno 2025, tanto in Italia quanto in un altro Stato membro, sarà consentito loro di continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima, ma comunque non oltre il 30 dicembre 2025.

Infine, è prevista la redazione a cura di Consob e Banca d'Italia entro il **28 settembre 2026** di un **rapporto illustrativo** dei risultati di applicazione del Decreto.

[\[clicca qui\]](#)

### [Banca d'Italia e Consob. Pubblicate le indicazioni da parte delle Autorità sul MiCAR](#)

**Consob e Banca d'Italia**, rispettivamente con comunicazione n. 1/24 del 12 settembre 2024 e con comunicazione del 13 settembre 2024, **hanno fornito le prime indicazioni operative** per gli emittenti di token collegati ad attività (**ART**) e token di moneta elettronica (**EMT**), in seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo n.129 del 5 settembre 2024 per l'adeguamento al MiCAR (Regolamento UE 2023/1114).

I soggetti interessati ad avviare l'emissione di ART o EMT sono invitati a prendere contatto con le autorità nazionali designate con congruo anticipo rispetto alla formale presentazione delle istanze di autorizzazione o alla trasmissione delle notifiche, al fine di illustrare le iniziative e ricevere chiarimenti sulle informazioni e i documenti da fornire, nonché sulla disciplina applicabile.

L'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART) è riservata:

- alle banche e SIM di classe 1, previa notifica alla Banca d'Italia;
- alle persone giuridiche autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

Nel dettaglio, il richiamato decreto legislativo attribuisce alla Consob la responsabilità di:

- ricevere le notifiche dei *white paper* in relazione all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse da ART e EMT e vigilare in ordine al contenuto dello stesso;



- ricevere le notifiche di avvio della prestazione di servizi per le cripto-attività da parte dei depositari centrali di titoli, delle SIM diverse da quelle di classe 1 e dei gestori di mercati regolamentati ;
- autorizzare, sentita la Banca d'Italia, i CASP alla prestazione di servizi per le cripto-attività.

Le persone giuridiche diverse dalle banche e dalle SIM di classe 1 dovranno, inoltre, presentare alla Banca d'Italia una richiesta di autorizzazione. Le domande di autorizzazione dovranno recare tutte le informazioni indicate all'art. 18 MiCAR, ivi incluso il *white paper*.

In particolare, quest'ultimo dovrà riportare informazioni in ordine a significativi aspetti concernenti:

- l'emittente;
- l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- il progetto da realizzare con i capitali raccolti, l'offerta al pubblico di criptoattività o la loro ammissione alla negoziazione, i diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività;
- la tecnologia sottostante utilizzata per tali cripto-attività ed i relativi rischi.

Il *white paper* dovrà contenere informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, presentate in forma concisa e comprensibile e non dovranno omettere informazioni rilevanti.

Gli operatori dovranno inoltre adottare i presidi organizzativo-procedurali, anche di controllo interno, idonei ad assicurare il rispetto dell'obbligo di agire in modo corretto e professionale nel miglior interesse dei clienti e potenziali detentori di cripto-attività.

Dovranno, altresì, predisporre sistemi e procedure efficaci per prevenire, individuare e segnalare possibili casi di abusi di mercato, fornire ai potenziali clienti una informativa chiara e corretta sui servizi prestati e sulle cripto-attività trattate, nell'ambito sia delle comunicazioni di *marketing* che delle successive comunicazioni destinate ai clienti.

[Comunicazione di Banca d'Italia]

[Comunicazione Consob]

---

## ALTRE NOTIZIE

### [Intelligenza artificiale. Feedback ICMA alla Commissione UE](#)

ICMA (*International Capital Market Association*) ha risposto il 13 settembre 2024 alla consultazione della Commissione europea sull'intelligenza artificiale (IA) nel settore finanziario.

ICMA collabora con le autorità di regolamentazione e governative, contribuendo a garantire che la regolamentazione finanziaria sostenga mercati dei capitali stabili ed efficienti.



La sua risposta si basa sul *feedback* del gruppo di lavoro *Artificial Intelligence in Capital Markets (AICM)*, che comprende investitori, banche, infrastrutture di mercato, studi legali ed emittenti nei mercati internazionali dei capitali di debito.

Data la composizione del gruppo di lavoro sull'Intelligenza Artificiale nei Mercati dei Capitali, la risposta dell'ICMA alla consultazione esclude la parte II "Domande relative a casi d'uso specifici nei servizi finanziari". Tuttavia, per conoscere i casi d'uso specifici dell'IA nel settore dei mercati dei capitali di debito nei diversi settori di mercato, quest'ultima ha monitorato le nuove applicazioni FinTech nei mercati obbligazionari sul suo sito web.

Uno degli obiettivi principali del gruppo di lavoro sull'Intelligenza Artificiale nei Mercati dei Capitali è quello di fornire un forum di discussione e formazione sull'IA nel settore, compresa la promozione di *best practice* che favoriscano mercati obbligazionari efficaci a livello globale.

Il *feedback* di questa consultazione si basa sui risultati iniziali dei partecipanti, che si trovano in varie fasi del loro percorso di IA.

In particolare, l'ICMA:

- incoraggia l'innovazione nel settore dei mercati dei capitali di debito e sostiene applicazioni eque e trasparenti dell'IA;
- sottolinea l'importanza della convalida umana e di un quadro interno per gestire l'uso responsabile dell'IA in un'organizzazione;
- evidenzia l'interconnessione della tecnologia dell'IA con gli sviluppi relativi all'ESG e alla DLT e il rischio potenziale di un impatto involontario sull'innovazione se la regolamentazione supplementare alla legge UE sull'IA venisse introdotta troppo presto;
- sottolinea che, gli atti legislativi esistenti, quali UCITS, AIFMD e MiFID II, MiFIR, prevedono già tutele per l'uso responsabile della tecnologia, compresa l'IA e i relativi fornitori di servizi. Pertanto, raccomanda che nell'attuazione della legge europea sull'IA si tenga conto di questo aspetto per garantire un'adeguata interconnessione con la normativa vigente;
- considera l'aumento dell'efficienza e dell'automazione come uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dell'IA.

[\[clicca qui\]](#)



## [Intelligenza artificiale, credit scoring e trasparenza. Pubblicate le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE](#)

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, J. R. De La Tour, ha espresso un parere nella **causa C-203/22**, incentrata sull'utilizzo di algoritmi di *credit scoring* e sulle implicazioni per la trasparenza nei confronti degli interessati, tenendo conto dei requisiti imposti dal **GDPR** ("*General Data Protection Regulation*").

Il parere interessa, in particolare, le aziende che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale (IA), poiché affronta il **complesso bilanciamento tra la protezione dei segreti commerciali e il diritto alla trasparenza dei consumatori**.

Nel caso all'esame della Corte, ad un cittadino era stato negato un contratto di telefonia mobile a seguito di un controllo del credito (*credit scoring*) automatizzato condotto da un'azienda terza, che aveva portato ad una **decisione completamente automatizzata, senza alcun intervento umano**.

Nonostante lo stesso cittadino avesse tentato di **comprendere come fossero stati trattati i suoi dati personali e la logica alla base della decisione automatizzata** che l'aveva riguardato, **l'azienda si era rifiutata di rivelare i dettagli**, adducendo che il proprio **algoritmo era tutelato** dalla Direttiva (UE) 2016/943, in quanto **segreto commerciale**.

Ai sensi **dell'art. 22 del GDPR**, le persone hanno il diritto di non essere sottoposte a decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato. Inoltre, **l'art.15, paragrafo 1, lettera h), del GDPR** garantisce alle persone il diritto a **"informazioni significative"** sulla logica alla base delle decisioni automatizzate che le riguardano.

La trasparenza non è facoltativa: le persone devono ricevere informazioni sufficienti per capire come vengono trattati i loro dati personali e **come vengono prese le decisioni guidate dall'IA**.

Le aziende che utilizzano algoritmi possono giustamente considerare tali tecnologie come segreti commerciali, che conferiscono un vantaggio competitivo. Tuttavia, l'Avvocato Generale ha sottolineato che tale protezione non può essere utilizzata come **pretesto per eludere gli obblighi di trasparenza sanciti dal GDPR**.

In definitiva, l'Avvocato Generale ha suggerito che:

- le aziende dovrebbero fornire spiegazioni generali sul funzionamento dei loro sistemi di IA senza divulgare algoritmi proprietari dettagliati;
- le autorità di regolamentazione o i tribunali possono intervenire per garantire che le aziende forniscano sufficiente trasparenza, proteggendo al contempo la proprietà intellettuale.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

